

**DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2016
450/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ VRD 12 S.R.L. NEI CONFRONTI
DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 agosto 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con nota del 15 aprile 2016 (prot. Autorità n. 11661 del 20/04/2016), la VRD 12 S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato un reclamo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. – ora e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) –, contestando l'interruzione, senza preavviso, della linea elettrica di alimentazione del proprio impianto fotovoltaico, connesso alla rete in media tensione del gestore in corrispondenza del POD n. IT001E61618782;
2. con nota dell'11 maggio 2016 (prot. Autorità n. 13691), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota dell'8 giugno 2016 (prot. Autorità n. 16381), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni rilevanti ai fini della definizione della controversia;
4. con nota del 17 giugno 2016 (prot. Autorità n. 17528 del 20/06/2016), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo ed ha fornito, altresì, con un ritardo di 22 giorni rispetto al termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della deliberazione 188/2012/E/com, le informazioni richieste dall'Autorità con la suddetta nota dell'8 giugno 2016;
5. con nota del 22 luglio 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, deliberazione 188/2012/E/com

QUADRO NORMATIVO

6. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del TIQE, ogni impresa distributrice, in occasione delle interruzioni con preavviso dovute all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione in alta, media e bassa tensione, avvisa gli utenti interessati, con modalità adeguate ad assicurare l'informazione degli utenti stessi, con un anticipo di: a) almeno 24 ore, in caso di ripristino di situazioni conseguenti a guasti o emergenze; b) almeno 3 giorni lavorativi, in tutti gli altri casi.

QUADRO FATTUALE

7. In data 3 marzo 2016, il gestore, al fine di eseguire interventi programmati sulla propria linea denominata "Eurofrigor" (cod. 52301), operava un'interruzione del punto di fornitura in media tensione (identificato dal POD n. IT001E61618782), cui è connesso l'impianto fotovoltaico del reclamante, ubicato in contrada San Venanzio, nel comune di Controguerra (TE);
8. in pari data, il reclamante segnalava al gestore di non aver ricevuto alcun preavviso in merito alla predetta interruzione e che l'assenza di una comunicazione preventiva aveva comportato l'impossibilità di *"riprogrammare le attività di manutenzione dell'impianto, funzionali ad ovviare alla mancata produzione scaturente dalla interruzione della fornitura in MT"*; inoltre, il

reclamante comunicava al gestore che avrebbe, con successiva nota, proceduto all'esatta quantificazione dei danni cagionati dalla asserita violazione degli obblighi di servizio per le interruzioni con preavviso, di cui all'articolo 48 del TIQE;

9. con nota del 24 marzo 2016, il gestore comunicava al reclamante che, in data 3 marzo 2016, *“gli impianti che alimentano la Vostra fornitura sono stati interessati da un'interruzione senza preavviso, dovuta alla necessità di eseguire in sicurezza interventi e manovre programmati sui nostri impianti”* e che, pertanto, essendo il disagio *“non dovuto ad incuria o imperizia nelle gestione dei nostri impianti, ai sensi delle Condizioni Generali del Contratto di Trasporto di Energia Elettrica di Enel Distribuzione S.p.a. stipulato dai venditori per conto dei clienti finali, Vi comunichiamo di non poter dare corso ad alcun risarcimento danni”*;
10. con nota del 25 marzo 2016, il reclamante chiedeva comunque al gestore il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato preavviso dell'interruzione del servizio di fornitura dell'energia elettrica in media tensione rispondente al POD n. IT001E61618782; nello specifico, il reclamante quantificava i danni subiti in 2.297,23 euro.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

11. Il reclamante contesta la comunicazione del 24 marzo 2016, con cui il gestore ha qualificato l'interruzione, verificatasi in data 3 marzo 2016, come *“interruzione senza preavviso”*;
12. al riguardo, il reclamante rileva la contraddittorietà della motivazione fornita dal gestore nella richiamata nota del 24 marzo 2016, laddove in particolare il gestore dichiara che l'interruzione *“senza preavviso”* era *“dovuta alla necessità di eseguire in sicurezza interventi e manovre programmati sui nostri impianti”*. Osserva, infatti, il reclamante che, a fronte di lavori *“programmati”* sulla linea *“Eurofrigor”*, il gestore avrebbe dovuto informare il reclamante dell'interruzione del servizio di fornitura di energia elettrica, conformemente a quanto previsto dalla regolazione vigente (TIQE);
13. il reclamante dichiara, inoltre, di avere, nei giorni successivi l'interruzione del 3 marzo 2016, appreso dal gestore dell'invio, a mezzo fax, del preavviso di interruzione ad un indirizzo obsoleto; a tal proposito, il reclamante fa in particolare notare come il gestore non si sia neppure premurato *“di verificare la comunicazione di cambio sede inviata (...) in data 04.08. 2015”*;
14. il reclamante evidenzia, altresì, come il gestore abbia, sempre in data 3 marzo 2016, interrotto la fornitura sulla rete di distribuzione in bassa tensione (POD n. IT001E61529087), di cui, tuttavia, a differenza che nel caso oggetto di reclamo, ha dato notizia mediante affissione di un avviso nei pressi dell'impianto fotovoltaico del reclamante;
15. il reclamante chiede, pertanto, all'Autorità, di accertare la violazione della disciplina regolatoria (TIQE), riconoscendo quindi la responsabilità del gestore.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

15. Il gestore afferma di aver programmato gli interventi e le manovre da eseguire in data 3 marzo 2016 sulla propria rete di distribuzione in media tensione e di aver quindi inviato al reclamante il preavviso dell'interruzione;
16. in particolare, il gestore afferma di aver provato a inviare la comunicazione di interruzione della fornitura sul POD n. IT001E61618782 al numero di fax del reclamante presente nel proprio archivio e di aver trasmesso via fax, a seguito di molteplici e infruttuosi tentativi di invio, la comunicazione ad un diverso indirizzo del reclamante, ricevendo il rapporto di trasmissione in data 29 febbraio 2016 alle ore 14:34:52; il gestore afferma, dunque, che *“soltanto a posteriori è emerso che il numero utilizzato era quello relativo al precedente intestatario del punto di prelievo in questione”*;
17. il gestore ritiene, d'altronde, che il reclamante doveva essere a conoscenza dell'interruzione programmata, in quanto avrebbe potuto prendere visione dell'avviso dell'interruzione affisso sul cancello antistante la sede di ubicazione del proprio impianto di produzione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

18. Oggetto della presente controversia è l'accertamento del rispetto, da parte del gestore, dell'obbligo di cui all'articolo 48, comma 1, del TIQE, che impone all'impresa distributrice, in occasione dell'effettuazione delle interruzioni con preavviso dovute all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione in alta, media e bassa tensione, di avvisare gli utenti interessati, con modalità adeguate ad assicurarne l'informazione;
19. nel caso di specie, il gestore ha confermato la natura programmata degli interventi e delle manovre sulla linea "Eurofrigor" che hanno determinato, in data 3 marzo 2016, l'interruzione del punto di fornitura in media tensione (POD n. IT001E6168782), cui è connesso l'impianto fotovoltaico del reclamante;
20. ebbene, il gestore non ha adempiuto all'obbligo previsto dalla regolazione (TIQE); ed infatti, da un lato, il gestore ha utilizzato per l'invio, a mezzo fax, del preavviso d'intervento sul POD n. IT001E61618782 indirizzi non corretti, non corrispondenti a quelli comunicatigli dal reclamante in data 4 agosto 2015, a seguito della modifica della sede legale e dei recapiti dello stesso; dall'altro, il gestore ha, sì, affisso, nei pressi della sede di ubicazione dell'impianto di produzione del reclamante, l'avviso di interruzione della fornitura programmata per il giorno 3 marzo 2016, ma detto avviso riguardava soltanto la fornitura di energia elettrica in bassa tensione, sul POD n. IT001E61529087 e non anche la fornitura in media tensione sul POD n. IT001E61618782. Appare, pertanto, evidente che l'avviso affisso dal gestore non costituisce una modalità adeguata ad assicurare l'informazione del reclamante circa l'interruzione della fornitura in media tensione (POD n. IT001E61618782), non potendo il reclamante evincere,

dalla lettura del ridetto avviso, che l'interruzione del 3 marzo 2016 avrebbe interessato anche il POD n. IT001E61618782

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società VRD 12 S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), accertando la violazione dell'articolo 48, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

4 agosto 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni